

**COME GESTIRE
GLI AFFIDAMENTI
DEI SERVIZI CULTURALI:
RILEVANZA SOCIALE E OBBLIGO DI CONCORRENZA**



Servizi Culturali - parte normativa

Martedì 24 Settembre

ore 11.30-12.30



•Contributi

Con [il provvedimento AS 1588](#), l'Agcm ha chiarito che l'erogazione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni culturali deve essere effettuata dalle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, in quanto tali risorse sono veicolate in un settore nel quale è presente un significativo numero di operatori che genera dinamiche concorrenziali.

Gli enti devono quindi comporre un sistema criteriale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990, che valorizzi il confronto tra le proposte progettuali dei diversi soggetti interessati a ottenere contribuzioni pubbliche, non potendo erogare le sovvenzioni sulla base di una relazione diretta.

•Gare

Quando le amministrazioni intendono affidare appalti per servizi per l'organizzazione di manifestazioni o di eventi culturali (determinando quindi un confronto nel particolare mercato di queste attività), l'Agcm nel [provvedimento AS 1593](#) specifica che devono essere sviluppate procedure selettive, volte a sollecitare il confronto tra gli operatori economici.

Il ricorso all'affidamento diretto a un unico soggetto, in base all'articolo 63, è possibile solo per le fattispecie indicate nel comma 2, in alcuni casi del comma 3 e nel comma 5, mentre in tutte le altre ipotesi regolate dalla stessa disposizione deve essere effettuata una procedura competitiva a inviti, secondo il format definito dal comma 6.



Disposizioni della legge n.241/90 e principi delle Direttive UE

**Attività culturali no-profit e
servizi culturali a carattere lucrativo**



D.Lgs. 50/2016

Art. 4. (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi)

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene **nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica**

Art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)



D.Lgs. 50/2016

Art. 140. (Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali)

1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo. Le disposizioni di cui all'articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis, nei settori speciali, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c). Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al presente comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:

- a) mediante un avviso di gara;
- b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continuativa. (...)

da 92000000-1 a 92700000-8 79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni]



D.Lgs. 50/2016

Art. 140. (Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali)

(...)

2. Il comma 1 non si applica allorché una procedura negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata, conformemente all'articolo 63, per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui al presente articolo ne rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 130.



D.Lgs. 50/2016

Art. 143. (Appalti riservati per determinati servizi)

1. Le stazioni appaltanti possono riservare alle organizzazioni di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all'allegato IX, identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

da 92000000-1 a 92700000-8 79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni]



Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

(si vedano le Linee Guida n. 8 di ANAC)



Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;



b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; *(si veda l'art. 5 del d.lgs. n. 30 del 2005)*

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

c) nella misura strettamente necessaria quando, **per ragioni di estrema urgenza** derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.



Legge 241/90

Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla **predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.**

(comma così modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013)

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.



PRINCIPI COMUNI	D.Lgs. N.50/2016
	Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei **principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza**. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di **libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità** con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.



Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
(pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n.274 del 23 novembre 2016)

**Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”**



L'esclusività della prestazione e le Linee Guida ANAC n.8



Determinazione n. 950 del 13/09/2017

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 248 del 23 ottobre 2017)

**Linee guida n. 8 - Ricorso a procedure
negoziate senza previa pubblicazione
di un bando nel caso di **forniture e
servizi ritenuti infungibili****



ANAC	Linee Guida n. 8
	Servizi esclusivi o infungibili

Da un punto di vista giuridico ed economico, i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi. **L'esclusiva attiene all'esistenza di private industriali, mentre un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno.**

L'infungibilità può essere dovuta all'esistenza di private industriali ovvero essere la conseguenza di scelte razionali del cliente o dei comportamenti del fornitore; l'effetto finale è comunque un restringimento della concorrenza, con condizioni di acquisto meno favorevoli per l'utente.

Non esiste una soluzione unica per prevenire e/o superare fenomeni di infungibilità, ma è necessario procedere caso per caso al fine di trovare soluzioni in grado di favorire la trasparenza, la non discriminazione e l'effettiva concorrenza nel mercato.



UNA BEST-PRACTICE (A PROVA DI AGCM)

- ✓ Regolamento comunale per l'erogazione dei contributi
- ✓ Distinzione tra attività profit (anche con diritti di esclusiva) e no-profit
- ✓ Avviso periodico (annuale o semestrale)*
- ✓ Raccolta istanze e proposte culturali
- ✓ Istruttoria di conformità con gli obiettivi programmatici
- ✓ Delibera di Giunta di approvazione del Piano di riparto
- ✓ Determinazione di approvazione del Piano di riparto



Il Regolamento per l'erogazione dei contributi



ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione comunale ai sensi dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i. si attiene per la concessione di contributi finanziari ad enti pubblici o privati non aventi finalità di lucro.
2. L'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, socio-assistenziale, di impegno civile, nonché nelle altre materie di cui allo statuto del Comune.
3. Possono accedere ai suddetti benefici gli enti, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, senza fini di lucro, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto.
4. Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano partiti politici o organizzazioni sindacali.



ARTICOLO 2 - OGGETTO ED ESCLUSIONI

1. Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di _____ determina i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari per il sostegno e la valorizzazione di attività e iniziative di cui all'art.3.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento sovvenzioni, sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche; provvidenze a carattere strettamente assistenziale; contributi legati a rapporti convenzionali o concessori; contributi alle scuole riconducibili al PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa).
3. Per prestazioni di servizi culturali aventi carattere lucrativo si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del presente Regolamento e i principi di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i.



ARTICOLO 3 - SETTORI DI INTERVENTO

Nei limiti delle risorse disponibili sono finanziabili, le attività e le iniziative nei settori d'intervento di seguito specificati:

1.SETTORE CULTURALE

L'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria politica culturale, promuove valorizza e sostiene le attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche, scientifiche, umanistiche, educative, celebrative, ricreative e aggregative, dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da Associazioni e Enti e finalizzate alla diffusione e promozione della cultura sul territorio.

Rientrano, in particolare, in tale ambito:

a)

b)

c)

.....



ARTICOLO 3 - SETTORI DI INTERVENTO

(...)

2. SETTORE SPORTIVO

L'Amministrazione comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica e cultura sportiva di base e delle attività ricreative e in particolare:

- a) attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo;
- d) altre iniziative di interesse generale nel settore sportivo.

(...)



ARTICOLO 3 - SETTORI DI INTERVENTO

(...)

3. SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento dell'emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e all'impegno civile e in particolare:

- tutela e alla protezione dei minori, dei giovani, alla loro armonica crescita e alla prevenzione di fenomeni di disagio e bullismo;
- assistenza, sostegno, tutela e inserimento sociale dei portatori di handicap;
- prevenzione di fenomeni di tossicodipendenza ed alcolismo nonché interventi riabilitativi e di reinserimento sociale a favore degli stessi;
- tutela, assistenza e promozione della salute psicofisica delle persone anziane e più in generale delle persone che si trovano in situazione di disagio;
- altre iniziative di interesse generale nel settore della promozione e protezione sociale.



ARTICOLO 4 – RISORSE DESTINATE

ARTICOLO 5 – SCADENZE ANNUALI

ARTICOLO 6 – AVVISO PUBBLICO

ARTICOLO 7 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO

I contributi sono distinti in due tipologie:

A) contributi ordinari: (...)

B) contributi straordinari: (...)

ARTICOLO 8 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

ARTICOLO 9 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO

ARTICOLO 10 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

ARTICOLO 11 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

ARTICOLO 12 - VOCI DI SPESA

ARTICOLO 13 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI



ARTICOLO 14 – SERVIZI CULTURALI EROGATI DA SOGGETTI CON FINALITÀ LUCRATIVE

Per le attività inerenti servizi culturali e socio-ricreativi aventi carattere lucrativo si procede secondo le modalità indicate nel D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50 e s.m. e i.

In analogia a quanto previsto dagli artt.62, 63 e 64 del D.Lgs n.50/2016 e s.m. e i. l'Ente procede secondo le medesime scadenze di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento a pubblicare un Avviso rivolto agli operatori economici che operano negli ambiti di cui all'art.3 al fine di raccogliere le proposte da parte degli stessi relative anche a servizi esclusivi o infungibili per la specificità della prestazione proposta.

Rientrano nella tipologia descritta l'organizzazione di eventi culturali e sportivi di livello nazionale e internazionale, spettacoli con artisti nazionali e internazionali, mostre di artisti di rilevanza nazionale e internazionale, allestimenti artistici di rilevanza nazionale e internazionale, ecc.

Nell'Avviso l'Ente individua l'oggetto della prestazione fornendo una descrizione delle proprie esigenze, illustrando le risorse disponibili e le caratteristiche richieste per i servizi culturali e artistici da appaltare, specificando i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

(...)



ARTICOLO 14 – SERVIZI CULTURALI EROGATI DA SOGGETTI CON FINALITÀ LUCRATIVE

(...)

Gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, secondo la valutazione delle proposte presentate e le caratteristiche degli operatori selezionati.

Il RUP avvia con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità dell'Ente. Nella fase del dialogo possono essere discussi con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti della prestazione.

Durante il dialogo viene garantita la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non vengono fornite informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri, applicandosi la disciplina di cui all'art.326 c.p. Nel corso della procedura non possono essere rivelati agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo negoziale, senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.



ARTICOLO 14 – SERVIZI CULTURALI EROGATI DA SOGGETTI CON FINALITÀ LUCRATIVE

(...)

Il dialogo negoziale può svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri stabiliti nell'avviso pubblico. Il dialogo prosegue finché l'Amministrazione non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.

Dopo aver dichiarato concluso il dialogo negoziale e averne informato i partecipanti rimanenti, il RUP invita ciascuno a presentare le proprie offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto culturale e artistico. Su richiesta del RUP le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate, tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

Al termine dell'istruttoria, sentita la Giunta comunale al fine di verificarne la coerenza con gli indirizzi della stessa, il RUP procede all'individuazione del fornitore e agli adempimenti consequenziali.

La procedura va conclusa entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine iniziale di presentazione delle proposte, prorogabile una sola volta non oltre ulteriori trenta giorni.



**COME GESTIRE
GLI AFFIDAMENTI
DEI SERVIZI CULTURALI:
RILEVANZA SOCIALE E OBBLIGO DI CONCORRENZA**



Grazie dell'attenzione e buon lavoro



Avv. Vito Rizzo



**COME GESTIRE
GLI AFFIDAMENTI
DEI SERVIZI CULTURALI:
RILEVANZA SOCIALE E OBBLIGO DI CONCORRENZA**



Servizi Culturali - parte gestionale

Martedì 1 Ottobre

ore 11.30-12.30



Avv. Vito Rizzo




COME GESTIRE GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI CULTURALI



Programmazione e affidamenti diretti nei servizi culturali



**OBIETTIVI SONO
DEFINITI
DALL'AMMINISTRAZIONE**





COME GESTIRE GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI CULTURALI



L'evidenza pubblica nell'affidamento dei servizi culturali



AVVISO PUBBLICO RACCOGLIE LE PROPOSTE



**AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI****AVENTI CARATTERE NON LUCRATIVO**

Ai sensi dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i. questa Amministrazione intende raccogliere le proposte da parte di enti pubblici o privati non aventi finalità di lucro per la concessione di contributi finanziari a sostegno delle iniziative di rilevanza socio-culturale per il territorio di riferimento e per la comunità locale.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento comunale per l'erogazione di contributi per attività culturali con finalità sociali sono state individuate due finestre temporali in cui presentare le relative istanze secondo le seguenti modalità:

Periodo dell'evento	Presentazione istanze	Durata istruttoria	Pubblicazione esito
1 aprile – 30 settembre	1 gennaio – 28 febbraio	30 giorni	31 marzo
1 ottobre – 31 marzo	1 luglio – 30 agosto	30 giorni	30 settembre

Settori di intervento

Nei limiti delle risorse disponibili sono finanziabili, le attività, le iniziative, i lavori e gli acquisti nei settori d'intervento di seguito specificati:

- 1.SETTORE CULTURALE
- 2.SETTORE SPORTIVO
- 3.SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

**AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI****AVENTI CARATTERE COMMERCIALE**

Ai sensi dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i. e degli artt.62 ss. del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i. questa Amministrazione intende raccogliere le proposte da parte degli operatori economici operanti nel settore socio-culturale per la realizzazione delle iniziative di valorizzazione culturale e territoriale promosse dall'Ente.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento comunale per l'erogazione di contributi per attività culturali con finalità sociali sono state individuate due finestre temporali in cui presentare le relative istanze secondo le seguenti modalità:

Periodo dell'evento	Presentazione istanze	Durata istruttoria	Pubblicazione esito
1 aprile – 30 settembre	1 gennaio – 28 febbraio	30 giorni	31 marzo
1 ottobre – 31 marzo	1 luglio – 30 agosto	30 giorni	30 settembre

Settori di intervento

Nei limiti delle risorse disponibili sono finanziabili, le attività, le iniziative, i lavori e gli acquisti nei settori d'intervento di seguito specificati:

- 1.SETTORE CULTURALE
- 2.SETTORE SPORTIVO
- 3.SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE



AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E SOCIALI
AVENTI CARATTERE COMMERCIALE

(...)

Oggetto della prestazione: finalità istituzionali

Natura dell'intervento: (descrizione)

Risorse disponibili: (importo massimo destinato all'iniziativa)

Requisiti minimi richiesti per il progetto: (descrizione)

Requisiti minimi richiesti per il proponente: (descrizione)



COME GESTIRE GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI CULTURALI



Attribuzioni del Consiglio, della Giunta e del Responsabile del servizio



Consiglio comunale approva
il Regolamento
e gli obiettivi programmatici



Giunta comunale valuta
la conformità dei progetti ammessi
con gli obiettivi programmatici



Responsabile emana il provvedimento
di concessione dei contributi



RISPOSTA ALL'AVVISO ISTRUTTORIA





RICHIESTA DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI, PATROCINIO

DA INVIARE A
_____@asmepec.it

INDICARE SE LA PRESENTE ISTANZA E' FINALIZZATA A CONSEGUIRE UN:

CONTRIBUTO

PATROCINIO

SOGGETTO RICHIEDENTE:

(Generalità complete e qualifica)

SETTORE DI INTERESSE:

(È possibile barrare solo una casella)

- CULTURALE
- SPORTIVO
- PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

Forma giuridica

(Ente locale, ente con personalità giuridica, ente o associazione senza personalità giuridica, persona fisica, ecc.)



SEZIONE A - CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA

Date, luoghi e durata dell'iniziativa

Descrizione sintetica dell'iniziativa e/o progetto:

(obiettivi, target, eventuali collaborazioni con altri enti, modalità di divulgazione e promozione dell'iniziativa, eventuali prodotti da realizzare, ecc.)

Costo dell'iniziativa/progetto:

€ _____

Gratuità della partecipazione del pubblico all'iniziativa:

SI

NO

ALTRO (specificare) _____



SEZIONE B - QUALITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Breve curriculum: Attività svolte, ambiti di intervento, eventuali contributi già ottenuti dal Comune e/o da altri enti pubblici negli anni precedenti.

Precisazione se trattasi di prima edizione.



SEZIONE C – QUALITÀ DELL’INIZIATIVA

Rispondenza dell’iniziativa proposta con le finalità istituzionali dell’Ente:

Promozione e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale locale:

Massimizzazione del rapporto valore/costo dell’iniziativa stessa:

Promozione dell’immagine dell’Ente:

Eventuali comunicazioni:



ARTICOLO 10 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le iniziative presentate per i contributi ordinari riceveranno una valutazione di merito e verranno ordinate secondo una graduatoria di punteggi, ai fini della determinazione dell'entità del contributo.

La valutazione terrà conto dei seguenti elementi:

- A) CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA:** sino ad un massimo di 20 punti
1. Durata dell'evento
 2. Tipologia evento
 3. Budget
 4. Gratuità dell'accesso e della partecipazione del pubblico all'iniziativa



B) QUALITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE: sino ad un massimo di 20 punti

1. Rilevanza del soggetto, testimoniata da rassegne stampa o da un curriculum e dalle precedenti realizzazioni;
2. Esperienza per manifestazioni analoghe;
3. Capacità di aggregare soggetti del territorio e coinvolgimento di altri soggetti pubblici nelle attività di progettazione, organizzazione, promozione e realizzazione dell'iniziativa.

C) QUALITA' DELL'INIZIATIVA

1. Rispondenza dell'iniziativa proposta con le finalità istituzionali dell'Ente e gli indirizzi di promozione culturale, sociale e turistico dello stesso: sino ad un massimo di 10 punti;
2. Valore dell'iniziativa ai fini della promozione e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale locale: sino ad un massimo di 20 punti;
3. Valutazione tecnico/economica dell'iniziativa essenzialmente in relazione alla massimizzazione del rapporto valore/costo dell'iniziativa stessa: sino ad un massimo di 20 punti;
4. Adeguata promozione dell'immagine dell'Ente da parte dei soggetti beneficiari: sino ad un massimo di 10 punti.



PIANO DI RIPARTO

APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA

EROGAZIONE CONTRIBUTI



COME GESTIRE GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI CULTURALI



Gli affidamenti e la rendicontazione



RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO
REALIZZAZIONE EVENTO
RENDICONTAZIONE EVENTO
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO



**COME GESTIRE
GLI AFFIDAMENTI
DEI SERVIZI CULTURALI:
RILEVANZA SOCIALE E OBBLIGO DI CONCORRENZA**



Grazie dell'attenzione e buon lavoro



Avv. Vito Rizzo